



COMUNE DI CARPINETI

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE
DI BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI –
Legge 7.8.1990 n. 241 art. 12.**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 10 DEL 9.3.1992
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 37 DEL 10.6.1992

CAPO I FINALITÀ'

ART. 1

1) Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

CAPO II PROCEDURE

ART. 2

Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento è destinato.

Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.

ART. 3

La Giunta comunale tenuto conto delle risorse disponibili in bilancio, dei criteri e finalità previste nel presente regolamento e degli obiettivi programmatici dell'ente, provvede alla attribuzione dei contributi.

Nei provvedimenti della Giunta comunale sarà specificata la natura e l'entità dell'intervento del Comune.

Nei medesimi provvedimenti saranno indicate le modalità di erogazione dei benefici tenuto conto di quanto previsto nel presente regolamento e per la fattispecie disciplinate dallo stesso.

CAPO III SETTORI D'INTERVENTO

ART. 4

1) I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Cultura, informazione ed istruzione;
- e) Sviluppo economico;
- f) Tutela dei valori ambientali.

2) Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

3) Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 32, comma secondo, lettera g, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, da rispettivi regolamenti.

CAPO IV SOGGETTI AMMESSI

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residenti nel comune, o non residenti, occasionalmente presenti o dimoranti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente Regolamento, nonché di quello ivi richiamato per gli interventi di assistenza in materia sociale;
- b) di enti pubblici per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) di enti privati e associazioni, anche non riconosciute, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che esercitano la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- d) di enti privati, associazioni, anche non riconosciute, fondazioni, comitati o altre istituzioni di carattere privato che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.

2. In casi particolari, ed adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

CAPO V CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE
--

Art. 6

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 ed all'apposito regolamento ivi richiamato.

1) Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto.

All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione.

L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

ART. 7

1) Per gli enti pubblici e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 4, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno:- dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività, o comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'ente, oltre al programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni – o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto – con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione

3. L'erogazione dei contributi finanziari di cui ai commi precedenti avviene per il 75% nel secondo semestre dell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono e per il 25%, a saldo nell'esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.

ART. 8

1) Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla Comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato delle manifestazioni o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e di apposito preventivo finanziario.

L'erogazione dei contributi finanziari, assegnati per gli interventi di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione di apposito rendiconto.

Il comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia documenti giustificativi delle spese.

Art. 9

- 1) Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
- 2) Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione di quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
- 3) La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
- 4) Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali.

ART. 10

- 1) Gli interventi pubblici e privati e le associazioni che richiedono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
- 2) Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
- 3) Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.
- 4) La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
- 5) Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO VI ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

ART. 11

Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono disciplinati dall'apposito regolamento ad oggetto "Approvazione dei criteri e delle modalità per l'accesso ai servizi socio-assistenziali comunali e per l'erogazione di benefici economici a soggetti privati ed Enti" che verrà successivamente approvato.

CAPO VII ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO
--

Art. 12

- 1) Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive, sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
- 2) Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
- 3) Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
- 4) Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai commi 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.
- 5) Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui agli art. 2,3,7 e 8 del presente regolamento.

ART. 13

- 1) La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art. 12, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.
- 2) Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nullaosta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

CAPO VIII SVILUPPO ECONOMICO

ART. 14

1) Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:

a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;

b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;

c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;

d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;

e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-Loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2) Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. Restano escluse le spese relative all'utilizzo degli impianti elettrici e telefonici che rimangono a carico degli utilizzatori. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione.

Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3) La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 2,3, 7 e 8 del presente Regolamento.

Il contributo del Comune non può, in nessun caso, essere superiore al 50% dell'importo delle spese, al netto dei ricavi.

ART. 15

1) Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma primo del precedente art. 14 si osservano le norme di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento.

CAPO IX
ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE

ART. 16

1) Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore di soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

ART. 17

1) La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

2) Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti artt. 2, 3, 7, 8 del presente regolamento.

CAPO X
TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

ART. 18

1) Gli interventi a Favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno delle attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione;
- d) Alle iniziative per lo studio e la salvaguardia del patrimonio florofaunistico e paesaggistico ambientale del territorio comunale.

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti artt. 2, 3, 7 del presente regolamento.

CAPO XI INTERVENTI STRAORDINARI
--

ART. 19

11) Per iniziative, manifestazioni o interventi in campo economico non comprese fra quelle previste dal presente regolamento che hanno carattere straordinario e non ricorrente organizzate o comunque previste sul territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, o dei soggetti attuatori, un intervento del Comune anche in conto capitale, lo stesso può essere accordato se esiste in Bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2) La eventuale concessione dell'uso temporaneo di locali, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente regolamento.

NOME TRANSITORIE FINALI

ART. 20

Restano ferme promesse di contributi impegnati con regolamenti deliberativi e non ancora liquidati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

CAPO XII L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA(*)
--

ART. 21

1. E' istituito, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.
3. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.
4. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992. (*)

Art. 22

1. L'albo è suddiviso in settori di intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:
 - a) assistenza e sicurezza sociale;
 - b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) sviluppo economico;
 - d) attività culturali ed educative;
 - e) tutela dei valori ambientali;
 - f) interventi straordinari;
 - g) altri benefici ed interventi
2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
 - a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
 - b) finalità di intervento, espressa in forma sintetica;
 - c) importo o valore economico dell'intervento totale dell'anno;
 - d) durata in mesi dell'intervento;
 - e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o in mancanza, norma regolamentare).
3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:
 - a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
 - b) indirizzo;
 - c) finalità di intervento, espresse in forma sintetica;
 - d) importo o valore economico dell'intervento totale dell'anno;
 - e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o , in mancanza, norme regolamentare). (*)

Art.23

1. Alla prima redazione dell'albo e degli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio di segreteria comunale in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato in base alle risultanze contabili all'Ufficio di Ragioneria.
2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.
3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.
4. Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno. (*)

(*) Modificato con deliberazione consiliare n. 37 del 10/06/1992

CAPO XIII DISPOSIZIONI FINALI
--

ART. 24

Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo, diviene esecutivo. (*)

(*) Modificato con deliberazione consiliare n. 37 del 10/06/1992

- Il capo XII diviene il capo XIII
- l'art. 21 diviene l'art. 24

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO (Persona Fisica)

Al Comune di _____

I sottoscritt _____
nat_ a _____ il _____
residente in _____ via _____
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo da parte del
Comune ed a tal fine fa presente quanto segue:

1. Il contributo è richiesto a favore di _____
_____ (1)

2. il contributo _____
_____ (2)

3. la spesa prevista per l'intervento ascende a € _____

4. il contributo richiesto al Comune ascende a € _____

Allegata alla presente

- a) autocertificazione relativa ai redditi ed alle proprietà immobiliari dei componenti il nucleo familiare;
- b) documentazione relativa all'intervento di cui al punto 2 ed alla spesa per lo stesso occorrente.

Lì _____
_____ (firma)

(1) Indicare il cognome e nome del congiunto per il quale viene richiesto il contributo ed il rapporto di parentela; se il contributo è destinato direttamente al richiedente, precisarlo

(2) Indicare dettagliatamente i motivi per i quali viene richiesto il contributo.

**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER
L'ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI**

Al Comune di _____

Il sottoscritt _____

nat_ a _____ il _____

residente in _____ via _____

nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del _____

_____ (1)

con sede in _____ via _____

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno
dell'attività che (2) _____

predetto effettuerà in codesto Comune nell'anno _____, nel settore

_____ (3)

secondo, il programma allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che (2).. _____

Si impegna ad utilizzare il contributo che verrà eventualmente concesso
esclusivamente per l'attività (2) _____

Dallo stesso rappresentato, per l'attuazione del programma presentato.

Allega alla presente i seguenti documenti:

1° anno di concessione:

(successivo all'entrata in vigore del Regolamento)

- copia del programma di attività per l'anno in corso;

Per gli anni successivi:

- copia del programma di attività per l'anno in corso;

- rendiconto della gestione dell'anno precedente.

Lì _____

(firma)

1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato

2) Ente o Associazione o Comitato e denominazione

3) Secondo l'elencazione effettuata dall'art. 4 del Regolamento Comunale.

**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(Manifestazioni, Iniziative, ecc.)**

Al Comune di _____

Il sottoscritt _____
nato/a _____ il _____
residente in _____ via _____
nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del _____

(1)

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione,
in codesto Comune, nel periodo dal _____ al _____
della seguente manifestazione/iniziativa :

(2)

secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, n conformità
all'art. 13 del Regolamento comunale, allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che (3) _____:
organizzativo della manifestazione/iniziativa suddetta:

* si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso
esclusivamente per manifestazione /iniziativa sopra illustrata;

- allega alla presente il programma dettagliato della manifestazione
- preventivo finanziario.

Lì _____

(firma)

- 1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato.
- 2) Illustrare le finalità della manifestazione o iniziativa.
- 3) Ente o Associazione o Comitato e Denominazione.